

CONVENZIONE PER LE RITENUTE MENSILI SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE MEDIANTE ATTO DI DELEGAZIONE

Tra

L'ARES 118 con sede in Roma, Via Portuense, n. 240 - Partita IVA e Codice Fiscale 08173691000-, d'ora in avanti denominata "Azienda", nella persona del Direttore Amministrativo il Dott. Giosuè Calabrese, nato a Roma il 8/07/1958, C.F. CLBGS158L08H501C, domiciliato per la carica presso la stessa Azienda e all'uopo delegato dal Direttore Generale il Dott. A. De Santis con deliberazione n. 238 del 23/06/2011.

e

FIDITALIA S.p.A. (P.IVA 08437820155 e C.F. e numero di iscrizione 1223206 del Registro delle Imprese di Milano) con sede legale in Milano, Via ^{GIULIELMO} Silva n. 34 c.a.p. 20149, indirizzo PEC fiditalia.legale@actaliscertymail.it e iscrizione all'Albo degli Intermediari Finanziari art. 107 al n. 19365, tenuto presso la Banca d'Italia, d'ora in avanti denominata "Società", in persona del suo legale rappresentate pro tempore Emanuele Bonifazio, nato a Genova il 01/06/1956 C.F. BNFMNL56H01D969A munito dei necessari poteri di firma, giusta procura e documento allegato alla presente da cui viene la carica (Revoca di Procura e Procura Notaio Monica Zara del 3 novembre 2011, Repertorio n. 41380/10251).

premessso che

- l'Istituto concede finanziamenti ai dipendenti ARES 118, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega da essi rilasciata;
- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio di cui al D.P.R. n. 180/1950;
- i suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione;
- i suddetti prestiti devono essere idoneamente garantiti dai rischi elencati all'art. 32 del D.P.R. n.180/1950;
- l'Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi


Visti

Il DPR 180/50, il D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, la circolare del 3 giugno 2005, n.21/RGS, e in particolare il regolamento aziendale dell'ARES 118 (deliberazione del 9 Febbraio 2012 n.76) in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti ARES 118.

Preso atto

che la Fiditalia S.p.A. di Milano rientra tra gli Istituti previsti dall'art. 15 DPR 180/50 e del D.lgs. N. 141 del 13 agosto 2010 art. 10 a favore dei quali possono essere rilasciate delegazioni convenzionali.

Si conviene e stipula quanto segue



AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA Ufficio Territoriale di Roma 2 Aurelio

N. 22665

Serie 3

Data 29/10/12

REGISTRATO CON EURO

175,44

IL DIRIGENTE /h

AGENZIA DELL'ENTRATA
 DIREZIONE PROVINCIALE I
 Ufficio Territoriale di Roma 2
 Largo Lorenzini (ex C. C. - 00187)

Art. 1

L'Azienda si impegna ad operare le ritenute sulle competenze mensili dei propri dipendenti a favore della Società delegataria, in misura non superiore ai limiti previsti dal T.U. approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950 n.180, tranne nei casi in cui:

- a) si verifichi interruzione o sospensione degli assegni;
- b) sia già presente sugli emolumenti stipendiali una delegazione di pagamento.

In caso di concorso di cessione del V[^] con delegazione di pagamento convenzionale ciascuno dei due Istituti non può singolarmente superare il limite del quinto dello stipendio mensile, come determinato ai sensi dell'art.5 DPR 180/50.

Art. 2

Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con la Società contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni di durata non inferiore a dodici mesi e non superiore a dieci anni.

Per il personale a tempo determinato la durata del pagamento delle rate di rimborso del finanziamento non può eccedere il rimanente periodo del contratto di lavoro.

Art. 3

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art.3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n.295 o di ritenute di ufficio per morosità ex artt.60, 61 e 62 del T.U. n.180/1950 o altre analoghe disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione: diversamente verrà operata un'automatica riduzione della quota delegata al fine di rientrare nel suddetto limite.

In caso di subentro di pignoramenti (ex art. 68 – 69 - 70 T.U. 180/1950) la quota delegata verrà ridotta per rientrare nel 50% dello stipendio o sospesa nei casi dovesse superare il 50%;

L'Azienda non risponde per propria inadempienza nei confronti del delegatario dipendente da azioni giudiziarie sugli stipendi.

Art. 4

L'Azienda si impegna ad effettuare i versamenti delle quote ritenute mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti sul c/c bancario IBAN IT75A03593016000116458164EU presso la Banca di SOCIETE' GENERALE Agenzia n°1 via Olona 2, Milano, della Società, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le ritenute medesime.

Art. 5

La Società, quale corrispettivo per l'attività prestata dall'Azienda, si impegna a sostenere l'onere annuo in relazione alle deleghe già attive (per la parte residua delle trattenute) e per quelle attivate nel periodo di vigenza della convenzione sulla base del seguente calcolo:

1 - per ogni richiesta di nuova delega convenzionale o di rinnovo di delega convenzionale per la stipula di prestiti personali la somma di € 18,00 (euro diciotto/00) dovuti alla sottoscrizione;

2- la somma di € 2,05 (euro due/05) mensili per ogni singola delega convenzionale rilasciata per la stipula di prestiti da cui derivi l'espletamento mensile di una serie di adempimenti da operare nei confronti del personale dipendente e/o delle società con relativo versamento in favore di queste ultime delle quote delegate (es. in un anno € 2,05 x 12 mesi = € 24,60);

3- le somme di cui ai punti precedenti saranno discrezionalmente aumentate da parte dell'ARES 118 in riferimento all'eventuale maggior onere da sostenere per personale e strumenti informatici al fine di garantire il servizio offerto ai dipendenti ed in ragione del numero di deleghe aggiuntesi nel corso dell'anno;

4-la società finanziaria all'atto della stipula della convenzione dovrà produrre attestazione di versamento di € 98,40 (euro novantotto/40) eseguito a titolo di acconto relativamente a numero 4 deleghe per il primo anno di validità della convenzione .

Art. 6

La Società, all'atto della stipula della presente convenzione, produce attestazione di versamento di € 98,40 (euro novantotto/40) eseguito, a titolo di acconto, relativamente a n 4 deleghe per il primo anno di validità della convenzione.

In particolare la Società si obbliga a corrispondere l'onere nella misura fissata dalla richiamata circolare pari a €. 18,00 (euro diciotto/00) per ogni delega di nuova attivazione o di rinnovo e €.2,05 (euro due/05) mensili per ogni altra delega attiva.

La Società, entro il 31 gennaio di ciascun anno, provvederà al versamento delle somme dovute per l'onere relativo all'anno precedente.

Art. 7

I versamenti relativi all'onere economico posto a carico della Società debbono essere eseguiti sul c/c bancario IBAN IT17L0100503219000000218000 presso la Banca Nazionale del Lavoro Agenzia n.19, via di Santa Prisca, 28, 00153 Roma - intestato all'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria Ares 118 di Roma, con l'indicazione della seguente specifica causale di versamento:

- 1) " codice 1 Convenzione Fiditalia S.p.A. (1° pagamento già effettuato con Bonifico del 13/06/2012 e saldo a fine anno);
- 2) " codice 1 Convenzione Fiditalia S.p.A. n.....deleghe - anno.....

Art. 8

Nel caso in cui la Società non provveda ad effettuare i versamenti previsti dall'art. 6 l'Azienda sospenderà la trattenuta delle ritenute di cui all'art. 1 della presente convenzione dandone comunicazione alla medesima. La predetta sospensione non comporterà alcun pregiudizio nei confronti dei dipendenti interessati che resteranno comunque obbligati a provvedere autonomamente.

Art. 9

Per la concessione dei prestiti tramite atto di delega il singolo dipendente dovrà presentarsi presso la UOC Trattamento Economico per la richiesta del certificato di servizio uso delega indicando la Società concedente il credito e compilare l'apposito prestampato (All.to 5 del regolamento aziendale) in ogni sua parte.

Tale atto di delega produrrà i suoi effetti, nei limiti della presente convenzione, esclusivamente ad avvenuta accettazione da parte dell'Azienda, che dovrà riceverlo in originale e in duplice copia, dalla Società o dal dipendente.

Art. 10

L'Azienda, quindi, darà corso alla nuova ritenuta dalla prima rata utile, successiva a quella di ricezione dell'attestazione della documentazione idonea alla dimostrazione dell'estinzione della precedente delegazione e della effettiva avvenuta somministrazione del finanziamento al dipendente..

Il rinnovo della Delegazione potrà avvenire soltanto nel rispetto delle condizioni indicate nell'art. 39 del D.P.R. 180/1950.

Art. 11

La presente convenzione ha durata biennale con esclusione di rinnovo tacito ed entra in vigore dalla data di sottoscrizione. Ciascuna delle parti potrà liberamente recedere dalla convenzione stipulata, previa comunicazione scritta da inviarsi con un preavviso di almeno sessanta giorni, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno senza restituzione dei ratei anticipati per servizio eventualmente non reso.

Art. 12

Nel caso in cui la convenzione non venga rinnovata le ritenute di cui all'art.1 relative alle deleghe accettate dall'Azienda fino alla data di validità della convenzione, continueranno ad essere operate a condizione che la Società provveda al pagamento degli oneri di cui agli artt. 5 e 6 e continuino a sussistere, per la stessa, i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

La mancanza delle condizioni di cui al precedente capoverso comporterà la sospensione delle ritenute di cui all'art.1 senza alcun pregiudizio nei confronti dei dipendenti interessati, comunque obbligati a provvedere autonomamente.

Art. 13

La Società si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziaria abilitati con regolare mandato (vincolati da contratto monomandatario) con il quale potranno essere accreditati presso l'Ares 118. Le condizioni economiche della delegazione convenzionale dovranno prevedere un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) inferiore ai tassi medi così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n.108, recante disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "prestiti contro cessioni del quinto dello stipendio".

Art. 14

Nel periodo di vigenza della convenzione indicato all'art.11, la Società si impegna a comunicare all'Azienda entro il termine di trenta giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente la Società stessa – quali, ad esempio, il cambiamento della sede e il mutamento della denominazione sociale – o la perdita dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività secondo quanto stabilito dal D.L.vo 141 del 13.08.2010.

La violazione di tale impegno costituisce motivo di immediata risoluzione della convenzione.

Art. 15

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente ed è soggetta a registrazione con relativa spesa a carico della Società.

Art. 16

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione e nel regolamento aziendale, si fa riferimento alla normativa vigente in materia e alle circolari ministeriali emesse nel corso del tempo dallo Stato.


Art. 17

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'esecuzione e/o interpretazione della presente convenzione è esclusivamente competente il Foro di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Società Fiditalia S.p.A.

Il Dott. Emanuele Bonifazio


FIDITALIA S.p.A.
Emanuele Bonifazio
Procuratore

Per l'Azienda ARES 118

Il Direttore Amministrativo

Dott. Giosuè Calabrese

Roma,

14/06/2012

MONICA ZARA

NOTAIO

Viale Majno, 3 - 20122 MILANO
Tel. 02/76316519 - Fax 02/796475
e-mail: studio@mzara.it
Partita IVA: 04653560963

N. 41380/10251 Repertorio

REVOCA DI PROCURA E PROCURA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno 3 - tre - novembre 2008 - duemilaotto - in Milano via Silva n. 34.

Davanti a me dottoressa MONICA ZARA notaio residente in Milano, ed iscritta presso il Collegio Notarile di Milano è presente il signor:

- EGIDIO MARSICO nato a Torino il giorno 11 maggio 1957, domiciliato per la carica in Milano via G. Silva n. 34, della cui identità personale sono certa, nella Sua qualità di Amministratore Delegato della società:

"FIDITALIA S.p.A."

con sede in Milano (MI), Via G. Silva n. 34 - capitale sociale di Euro 130.000.000,00 - numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale n. 08437820155 - autorizzato a quest'atto in forza del verbale del Consiglio di Amministrazione del giorno 28 aprile 2008, dichiara quanto segue:

1. di revocare la procura rilasciata dalla società stessa con atto a mio rogito in data 18 gennaio 2006 al n. 36514/7844 di repertorio, registrato a Milano il 2 febbraio 2006 al n. 720 serie 1, ai seguenti Signori:

-BONIFAZIO EMANUELE

-ROSSI MARCO

Dette revoche verranno annotate a margine del suddetto atto. La società si riserva di notificare il presente atto ai suddetti procuratori.

2. conferire procura ai Signori:

-**BONIFAZIO EMANUELE**, nato a Genova il giorno 01 giugno 1956;

-**ROSSI MARCO**, nato a Bologna il giorno 07 marzo 1957;

entrambi domiciliati a Mogliano Veneto (TV) presso l'Unità operativa della Fiditalia S.p.A., Via Ferretto n. 1,

a f f i n c h é

in nome e per conto della società mandante abbiano i seguenti poteri e la facoltà di compiere i seguenti atti:

2A. con firma singola apposta sotto la denominazione sociale:

a) costituire pegni, privilegi, ipoteche e ogni altra garanzia, di consentire qualsiasi operazione ipotecaria (iscrizioni, postergazioni, riduzioni, proroghe, surroghe, cancellazioni, ecc.) anche senza la riscossione parziale o totale del credito (con espressa deroga all'art. 2883 Cod. Civ.) e di compiere qualsiasi altra formalità (annotazione di vincolo, svincolo, liberazione, inefficacia, trascrizione, ecc.) nei pubblici Registri e nelle Conservatorie (immobiliari, automobilistici, censuari e nel gran libro del Debito Pubblico, nonché in ogni altro pubblico registro previsto dalla legge) esonerando da ogni responsabilità i competenti Conservatori;

b) presentare esposti, denunce e querele e di rimettere queste ultime e di accettarne la remissione;

REGISTRATO A
MILANO - Agenzia 4
il 14/11/2008
n. 24718
Serie 1T
€ 534,00

- c)** proporre ai venditori convenzionati con la società mandante condizioni finanziarie atte a regolamentare i rapporti tra Fidelity ed il convenzionato e tra Fidelity e la clientela finale;
- d)** girare gli assegni bancari, assegni circolari, assegni di conto corrente, cambiali e vaglia cambiari, assegni postali e vaglia postali, per l'accredito in conto corrente bancario a favore di "Fidelity S.p.A." e inoltrare le relative lettere di istruzioni alle banche;
- e)** rilasciare ricevute relative alla riscossione di somme dovute alla società mandante dalla clientela o da terzi garanti per finanziamenti erogati o contratti di leasing, inviare lettere di scarico per le somme ricevute a mezzo posta e lettere sollecitatorie alla clientela morosa della società mandante;
- f)** l'emissione di assegni e disposizioni di bonifico bancario a valere sull'aver liquido della società o allo scoperto nei limiti dei fidi accordati alla società, sino alla cifra massima unitaria di Euro 52.000,00 (cinquantaduemila virgola zero zero);
- g)** la stipulazione di contratti di acquisto, nonché quelli di vendita di servizi e beni mobili, ivi compresi quelli soggetti ad iscrizione nei pubblici registri, di proprietà della società o dei quali la società sia delegata alla vendita sino alla cifra massima di Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) I.V.A. esclusa;
- h)** le girate per l'incasso e lo sconto di cambiali e vaglia cambiari, le girate presso banche di assegni, vaglia cambiari, assegni postali;
- i)** l'emissione di tratte;
- l)** la concessione, la stipulazione e la sottoscrizione di contratti di leasing relativi a beni mobili e immobili inclusi quelli soggetti ad iscrizione e trascrizione in Pubblici Registri e Conservatorie, di finanziamenti in conto corrente, rateali, personali, di mutui assistiti da ipoteche o da mandato ad iscrivere ipoteca su beni immobili, sino alla cifra massima, in linea capitale di Euro 31.000,00 (trentunomila virgola zero zero), nonché la sottoscrizione della documentazione e la corrispondenza inerenti;
- m)** procedere all'acquisto, anche presso l'utilizzatore (eventualmente mediante la partecipazione a vendite con o senza incanto disposte nell'ambito di procedure esecutive formali o non o concorsuali, in Italia e all'estero) della piena ed esclusiva proprietà o, eventualmente, della proprietà gravata da diritti reali di godimento o da privilegi, di beni mobili non registrati, con facoltà di pattuire e definire corrispettivi, secondo quanto stabilito in sede di delibera o di eventuali successive modifiche della stessa, concordare modalità di esecuzione, termini, clausole (anche penali e compromissorie) e condizioni sospensive o risolutive, sottoscrivendo i

relativi contratti e ogni documentazione accessoria;

n) rilasciare, a favore di compagnia assicurativa, procura a vendere a terzi, ovvero, in deroga a quanto disposto dall'art. 1471, n. 4 c.c. in relazione all'art. 1395 c.c., anche alla stessa compagnia assicurativa, i veicoli concessi in locazione finanziaria ed oggetto di furto, nel caso del loro ritrovamento;

o) autorizzare ed eseguire i pagamenti di forniture relative alle operazioni di leasing, anche a mezzo di strumenti di pagamento elettronici e/o a mezzo reti informatiche, secondo le procedure aziendali e nei termini previsti dalle condizioni di contratto di fornitura (ordine);

p) disporre di titoli o valori di terzi costituiti in garanzia e custoditi in depositi amministrati intestati alla Banca, in relazione a contratti di leasing finanziario;

q) sottoscrivere la documentazione, ivi compresa quella prevista da norme agevolative, richiesta da Pubbliche Amministrazioni, da Associazioni di Categoria e da Istituti Centralizzati per l'erogazione del credito in relazione al compimento di operazioni di leasing e non;

r) stipulare, anche per atto notarile, le convenzioni previste da legge statali, regionali o richieste da Enti Pubblici in genere o da Associazioni di Categoria;

s) dare esecuzione alle operazioni di erogazione di mutui ipotecari ed altre operazioni di finanziamento, alle operazioni aventi ad oggetto la cessione del quinto dello stipendio, prestiti fiduciari e crediti personali;

t) stipulare contratti di assicurazione a beneficio di Fidelity S.p.A. tendenti a garantire, totalmente o parzialmente, il credito derivante dalle operazioni di finanziamento per il caso di morte o di perdita d'impiego del mutuatario;

u) compiere le formalità necessarie o anche solo opportune per dare, o far sì che venga data, esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione e di ogni altro Organo della Società investito dei poteri deliberanti, firmando a questo scopo atti, contratti, documenti e corrispondenza, ivi compresi atti e documenti per l'esecuzione di formalità presso i Pubblici Registri (aeronautico, navale, immobiliare, automobilistico e presso Pubblici Registri similari), con l'avvertenza che l'esercizio di tali poteri sarà prova dell'avvenuta approvazione di tali operazioni;

v) consentire la risoluzione anticipata di contratti di leasing e/o di finanziamento a fronte di motivata richiesta degli utilizzatori determinando le relative condizioni e sottoscrivendo i relativi atti;

2B. con firma abbinata tra loro apposte sotto la denominazione sociale o con firma abbinata ad uno dei signori:

Paladini Pier Luigi, Seronelli Silvano già procuratori della Fidelity S.p.A. in virtù della procura a rogito Dott.ssa Monica Zara Notaio in Milano Repertorio n.36514 Raccolta n.

7844; **Bonaccorsi Stefano**, già procuratore della Fiditalia S.p.A. in virtù della procura a rogito Dott.ssa Monica Zara Notaio in Milano Repertorio n.38933 Raccolta n. 9092;

a) l'emissione di assegni bancari e disposizioni di bonifico a valere sull'avere liquido della società o allo scoperto nei limiti dei fidi accordati alla società, sino alla cifra massima unitaria di Euro 105.000,00 (centocinquemila virgola zero zero);

b) la concessione, la stipulazione e la sottoscrizione di contratti di leasing relativi a beni mobili e immobili inclusi quelli soggetti ad iscrizione e trascrizione in Pubblici Registri e Conservatorie, di finanziamenti in conto corrente, rateali, personali, di mutui assistiti da ipoteche o da mandato ad iscrivere ipoteca su beni immobili, sino alla cifra massima, in linea capitale di Euro 78.000,00 (settantottomila virgola zero zero), nonché la sottoscrizione della documentazione e la corrispondenza inerenti;

c) la stipulazione di contratti di acquisto, nonché quelli di vendita di servizi e di beni mobili, ivi compresi quelli soggetti ad iscrizione nei pubblici registri, di proprietà della società o dei quali la società sia delegata alla vendita sino alla cifra massima di Euro 78.000,00 (settantottomila virgola zero zero) I.V.A. esclusa;

d) la stipulazione di convenzioni per l'intervento da parte della società quale terzo sovventore nella compravendita di beni mobili ed immobili nonché nella prestazione di servizi e quale locatrice di beni mobili di ogni specie;

e) l'esecuzione degli atti che possono essere espletati dalla "FIDITALIA S.p.A." per mandato, procura o delega, conferiti alla società da terzi, persone fisiche o giuridiche.

3. Di conferire procura ai signori:

- **Bonifazio Emanuele**

- **Rossi Marco**

già identificati al punto 2,

affinchè

in nome e per conto della società mandante, con **firma abbinata tra loro apposta sotto la denominazione sociale**, abbiano i seguenti poteri e la facoltà di compiere i seguenti atti:

a) la concessione, la stipulazione e la sottoscrizione di contratti di leasing relativi a beni mobili e immobili inclusi quelli soggetti ad iscrizione e trascrizione in Pubblici Registri e Conservatorie, di finanziamenti in conto corrente, rateali, personali, di mutui assistiti da ipoteche o da mandato ad iscrivere ipoteca su beni immobili, sino alla cifra massima, in linea capitale di Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero), nonché la sottoscrizione della documentazione e la corrispondenza inerenti.

4. di conferire procura al signor:

- **Rossi Marco**

già identificato al punto 2,

affinchè

In nome e per conto della società mandante, con **firma singola**, abbia i seguenti poteri e la facoltà di compiere i seguenti atti:

a) Intimare il pagamento di somme dovute da debitori o da terzi garantiti, anche tramite società, enti o terzi, delegando loro la facoltà d'incassare titoli e contanti, rilasciare ricevute liberatorie, ritirare beni e nominare custodi, transigere, concedere dilazioni di pagamento e raccogliere ed eseguire anche nuove garanzie;

b) nominare avvocati, procuratori o periti e di eleggere domicilio presso i medesimi delegando loro la facoltà di rappresentanza e difesa in ogni stato, fase o grado di giudizio con concessione delle facoltà di farsi sostituire, transigere, incassare, quietanzare, conciliare, rinunciare agli atti, chiamare in causa, sottoscrivere ricorsi e controricorsi, proporre impugnazioni principali ed incidentali, promuovere azioni ~~concessa~~ e condegnaenti ai giudizi instaurati, resistere e proporre opposizioni e in definitiva tutte le facoltà ~~concessa~~ dalla legge.

Di quest'atto ho dato lettura alla parte e lo stesso viene sottoscritto alle ore 15,30.

Consta di due fogli scritti per quattro facciate e fin qui per parte della quinta, da me e da persona di mia fiducia.

F.to Egido Marasco

F.to Maria Zara notaio

COPIA DI.....*DUE*.....FOGLI
CONFORME ALL'ORIGINALE
IN CARTA LIBERA PER GLI USI
CONSENTITI DALLA LEGGE.
MILANO, 26 NOV 2008

